



REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI LAVORO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO REGIONALE LAZIO



INDICE

1. COMMISSIONI REGIONALI DI LAVORO.....	3
--	----------



1. Commissioni Regionali di Lavoro

- 1.1 Le Commissioni Regionali di Lavoro (di seguito Commissioni) possono essere proposte dall'Assemblea Regionale e dal Consiglio Direttivo Regionale.
- 1.2 Le Commissioni Regionali sono composte dal Presidente Regionale o suo delegato, che le presiede, dai membri dell'Assemblea Regionale, dai Delegati Tecnici di riferimento, da Volontari con comprovata esperienza e, su richiesta, ne può far parte il Segretario Regionale o suo delegato.
- 1.3 Le Commissioni hanno lo scopo di proporre deliberazioni/impegni o atti di indirizzo per l'Assemblea Regionale su problematicità specifiche, dopo attento studio che deve essere relazionato.
- 1.4 Le Commissioni:
 - assicurano la partecipazione dei membri dell'Assemblea;
 - possono avvalersi di Volontari esperti della regione per consulenze esterne gratuite;
 - sono composte da almeno 5 membri ed un massimo di 9;
 - durano in carica fino all'esaurimento delle competenze in materia e comunque non oltre il mandato del Presidente Regionale;
 - rapportano il proprio operato in Assemblea definendo un portavoce che relaziona costantemente il Presidente Regionale.
- 1.5 Per la convocazione e lo svolgimento dei lavori delle Commissioni si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate per il Consiglio Direttivo Regionale.

**Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale Lazio
Regolamento delle Commissioni di lavoro della
Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Lazio**



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Revisione n. 0 del 17 dicembre 2023

TAVOLA DELLE REVISIONI DEL REGOLAMENTO

N.	Data della Delibera dell'Assemblea Regionale	
0	17 dicembre 2023	Approvazione